

**ALLEGATO "A" al
PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE e PROPORZIONALE
delle società
"ATR-SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"
e
"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI
AM S.R.L. CONSORTILE"
a favore della società già esistente
"AMBRA AGENZIA PER LA MOBILITA'
DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L."**

* * * * *

STATUTO ATR

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 Per effetto della trasformazione del "Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena" partecipato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena e dai Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-S.Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, S. Mauro Pascoli, Verghereto, si è costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone nel bacino di traffico della Provincia di Forlì-Cesena e per la gestione di altri servizi attinenti in via diretta o indiretta il trasporto pubblico" denominata "ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

1.2 La Società è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 30/1998, della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 10/2008 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 20/2011.

1.3 I rapporti fra i soci nonché le attività dagli stessi affidate alla Società sono regolati da apposita convenzione avente carattere vincolante ad ogni effetto e conseguenza di legge

Art. 2) SEDE

2.1 La sede della Società è in Cesena.

2.2 Con deliberazione della Assemblea dei Soci potranno stabilirsi nell'ambito del territorio servito, ed eccezionalmente al di fuori di esso, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze, senza che ciò costituisca modificazione del presente statuto.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 La Società ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

3.2 La Società esercita la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento.

3.3 La Società assume la gestione diretta di servizi pubblici locali e di attività in genere afferenti ai servizi pubblici locali da parte dei propri soci, in applicazione della normative di legge vigenti, laddove i medesimi servizi ed attività vengano dagli enti soci affidati alla società.

3.4 La Società assume inoltre le funzioni di soggetto affidante per servizi pubblici locali, individuati dagli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a svolgere le attività di Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e s.m.i.

3.5 La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti i servizi o le attività di cui al presente articolo.

3.6 La Società può compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta utile agli scopi sociali. La Società può inoltre partecipare ad enti e/o società a totale partecipazione pubblica che abbiano fini connessi od accessori con quelli propri delineati nel presente Statuto.

Art. 4) CONTROLLO ANALOGO

4.1 La struttura e l'organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri che assicurino il controllo analogo:


a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;

b) le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli enti soci sono previste e garantite:

- dal presente statuto;

- da ciascun contratto di servizio;

- dal comitato di coordinamento dei soci anche attraverso la verifica delle azioni della società nei termini della condivisione delle scelte strategiche e della verifica della attuazione della mission statutaria;



- dal controllo preliminare da parte dell'Assemblea dei soci, ai fini della preventiva autorizzazione all'Organo Amministrativo, dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
- compimento di operazioni di investimento per un importo superiore ad euro 150.000,00;
- definizione della macro struttura organizzativa, nomina e revoca del Direttore Generale e determinazione del relativo compenso;

- dal controllo finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti soci sulla società;

4.2 L'Organo Amministrativo è tenuto ad inviare ai soci i suddetti atti almeno 15 (quindici) giorni a calendario prima di quello previsto per il loro compimento. L'Organo Amministrativo è, altresì, tenuto a relazionare all'assemblea sull'esecuzione degli atti autorizzati. Sui documenti sottoposti a preventiva autorizzazione, nonché per le materie indicate nell'art. 21, il Coordinamento dei soci esprime pareri ed assume decisioni.

4.3 La società esercita e presta la propria attività esclusivamente a favore degli enti soci.

Art. 5) REGOLAMENTO INTERNO

5.1 L'Organo Amministrativo redige e presenta ai soci, per l'approvazione, Regolamenti interni diretti a disciplinare lo svolgimento dell'attività consortile e le altre materie ad essi rinviate dallo statuto.

5.2. I Regolamenti devono essere approvati dell'Assemblea dei Soci.

5.3 Ogni Regolamento approvato vincola i soci ancorché assenti o dissenzienti, dalla data dell'approvazione assembleare, salvo che sia diversamente stabilito nella delibera di approvazione.

Art.6) DURATA

6.1 La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 7) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI.

7.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 2.400.819,00 (duemilioni quattrocentomilaottocentodiciannove).

7.2. Possono essere soci solo Enti Pubblici o società integralmente partecipate da Enti Pubblici di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001


7.3 Le partecipazioni sono divisibili.

7.4 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Art. 8) OPERAZIONI SUL CAPITALE E APPORTI DEI SOCI

8.1 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

8.2 L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.



8.3. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

8.4 I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

8.5 Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica in ogni caso l'art.2467 c.c..

Art.9) OBBLIGHI DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2615 TER C.C..

9.1. Ciascun socio può essere tenuto a corrispondere alla Società un contributo annuo in denaro, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. ed in conformità alle previsioni del Regolamento consortile approvato dall'assemblea dei soci e della Convenzione stipulata fra gli Enti soci.

9.2. Il Regolamento e/o la Convenzione stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei contributi consortili, in applicazione dei seguenti principi:

- a) il risultato economico previsto per ogni singolo servizio/attività e singolo Ente dovrà essere almeno in pareggio;
- b) il risultato economico relativamente ai servizi/attività affidati attraverso specifiche ulteriori convenzioni da parte dei singoli enti soci dovrà risultare quantomeno in pareggio;
- c) eventuali avanzi di gestione derivanti da attività collegate a singole convenzioni sono imputabili al socio affidante e verranno portati in detrazione dal contributo in denaro di cui all'art. 9.1.
- d) eventuali disavanzi di gestione derivanti da attività relative a singole convenzioni saranno coperti dal socio affidante

9.3 La Società è tenuta alla redazione di un Bilancio di Previsione annuale per singolo servizio/attività e per singolo Ente. Le eventuali modifiche ai criteri di ripartizione di costi comuni e generali saranno definite in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. L'affidamento di ulteriori servizi in corso d'anno, ove migliorativo del riparto di costi comuni e generali sulle attività previste a Bilancio di Previsione non comporterà variazione al Bilancio di Previsione e del miglioramento si terrà conto in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio.


Art. 10) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

10.1 Le partecipazioni sociali sono intrasferibili, fatto salvo quanto indicato al seguente 10.2.

10.2 Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici soci o a favore di società integralmente possedute da uno o più soci consorziati.

Art.11) RECESSO DEL SOCIO

11.1 Ogni socio ha diritto di recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui la partecipazione



alla società non sia più ritenuta dal medesimo socio strategica per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

11.2 Il recesso di cui al comma 1 si esercita con preavviso di 180 giorni (di calendario).

11.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante P.E.C..

11.4 Qualora il recesso, nei casi previsti dalla legge, sia effetto di una delibera dei soci, la comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni (di calendario) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo ha determinato, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

11.5 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso avverrà al valore del patrimonio netto pro quota di partecipazione, con le modalità previste dalla legge.

11.6 Il socio recedente ha diritto al rimborso delle somme apportate alla Società, al netto delle perdite maturate negli esercizi precedenti a lui imputabili e alle perdite, a lui imputabili, maturate nell'esercizio in corso fino alla data in cui diviene efficace il recesso. Il socio recedente potrà essere liquidato, con riferimento alla propria quota di partecipazione, in tutto o in parte con beni in natura.

11.7 Resta fermo l'obbligo del socio receduto di versare integralmente i contributi consortili e di pagare integralmente tutte le somme poste a suo carico dai Regolamenti consortili o dalla Convenzione, fino alla data di efficacia del recesso. Per i rapporti in essere con il consorziato receduto ai sensi dell'art. 1.3 del presente statuto il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso al momento in cui è pervenuta alla società la comunicazione di recesso.

11.8 Ad ogni altro effetto, in particolare con riferimento all'esercizio dei diritti sociali, e salvo quanto previsto nell'art. 11.2, il recesso è efficace dalla data in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla società.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE E LE ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA

Art. 12) ORGANI SOCIALI

12.1 Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci,
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Coordinamento dei Soci.

Art. 13) DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci decidono sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, con le maggioranze di cui al presente statuto.

13.2 Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo e la Società.

13.3 In ogni caso, spetta ai soci:

- a) nominare e revocare l'Organo Amministrativo ed in caso di CdA anche il suo Presidente, fissandone compenso e indennità ai sensi di legge;
- b) nominare l'Organo di Controllo, fissandone i compensi e le indennità ai sensi di legge;
- c) determinare gli indirizzi cui devono uniformarsi gli organi della Società per il perseguimento delle sue finalità nell'ambito della programmazione economico-territoriale a livello regionale, provinciale, e di bacino di utenza;
- d) approvare il bilancio preventivo economico e le relative variazioni, il bilancio consuntivo d'esercizio;
- e) deliberare in merito alla partecipazione a società;
- f) deliberare in merito all'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) approvare i regolamenti e gli altri provvedimenti per i quali la legge, il presente statuto e la convenzione prescrivono l'approvazione da parte dell'Assemblea.
- i) assumere ogni altra decisione ad essi riservata dal presente statuto o dalla legge.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta, nei casi in cui è ammessa dalla legge.

13.6 E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta dal Presidente del Cda o dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.7 L'Assemblea e le attribuzioni ad essa riconosciute garantiscono la piena attuazione del controllo analogo degli Enti Soci sulla Società.

13.8 Gli atti assunti dalla Assemblea vengono trasmessi a tutti i soci in via telematica.

Art. 14) CONSULTAZIONE SCRITTA

14.1 Nel caso in cui si intenda adottare una decisione mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale e consegnato al Presidente del CdA o all'Amministratore Unico il quale, entro giorni cinque (di calendario) dal ricevimento, provvederà a sottoporlo a ogni socio con comunicazione, inviata mediante: a. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; b. fax; c. messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

14.2 Il socio interpellato, se lo ritiene, comunica la sua volontà per iscritto, apponendo al testo ricevuto la dicitura "approvato", "respinto" o "astenuato", e sottoscrivendo il testo.

14.3 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioran-

za prescritta abbia espresso e comunicato al Presidente del CdA o all'Amministratore Unico la propria approvazione entro il termine di 15 giorni (di calendario) dal ricevimento, salvo il diverso maggior termine, comunque non superiore a giorni 30 (di calendario), indicato nella comunicazione.

14.4 La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata tra gli atti della Società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura del Presidente dell'Assemblea nel libro delle decisioni dei soci.

14.5 Il Presidente dell'Assemblea deve informare l'organo di controllo delle decisioni adottate.

Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 La assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del CdA o Amministratore unico.

15.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea nomina il Presidente della Assemblea fra i presenti alla seduta.

15.3 L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi economici, annuali e pluriennali, ed il bilancio di esercizio. Può riunirsi in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo, o a richiesta del socio o dei soci che rappresentino almeno

1/3 del capitale sociale.

15.4 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè nell'ambito dei territori degli Enti partecipanti.

15.5 La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata spediti ai soci 15 giorni (di calendario) prima, recante indicazione dell'ordine del giorno, data e luogo dell'adunanza.

15.6 Qualora il socio o i soci legittimati intendano procedere, ai sensi dell'art. 13, alla convocazione dell'assemblea, dovranno rivolgersi all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio, e comunque entro giorni otto (di calendario), ad inviare la convocazione con le modalità sopra indicate.

15.7 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.8 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

15.9 Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

15.10 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'organo di controllo sono presenti o informati

della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo Amministrativo, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che sono stati informati della riunione.

15.11 Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente dell'Assemblea, avvalendosi di un Segretario.

15.12 Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario/dirigente della Società o da un funzionario/dirigente degli Enti Soci, allo scopo nominato dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento della persona nominata, o di decisione in tal senso verbalizzata dall'Assemblea, esercita le funzioni di Segretario il componente dell'Assemblea più giovane d'età.

15.13 Nei casi previsti dalla legge o quando ne facciano richiesta l'Organo Amministrativo o il Presidente dell'Assemblea, il verbale dell'assemblea sarà redatto da notaio.

Art. 16) QUOZIENTI

16.1 Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno 1 / 5 dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

16.2 . Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

16.3 Le seguenti deliberazioni sono approvate col voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti alla seduta che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale:

- a) trasformazione della società
- b) modifiche allo statuto
- c) aumento del capitale, salvo il caso previsto nell'art. 2482 ter c.c.
- d) fusione o scissione della società
- e) la convenzione

16.4 Qualora l'assemblea non sia validamente costituita (a causa del numero di soci presenti e/o di quote di capitale sociale rappresentato), la medesima sarà riconvocata di regola entro i 7 giorni (di calendario) successivi da parte del Presidente della Assemblea.


16.5 Qualora l'assemblea con il medesimo ordine del giorno non sia validamente costituita per 3 convocazioni non consecutive, in quarta convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed a prescindere dalla quota di capitale rappresentata e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale partecipante, di persona o per delega, all'assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 17) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

17.1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione; la legale



rappresentanza, anche processuale, è in capo all'amministratore unico o al Presidente del CdA. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, verrà garantito il rispetto dei limiti numerici imposti dalla normativa in tema di parità di genere.

17.2. L'Organo Amministrativo ha il potere, nei limiti di cui all'art. 4 del presente statuto, di compiere tutti gli atti ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento della mission statutaria in attuazione del bilancio di previsione e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea dei soci.

17.3 L'Organo Amministrativo assicura il raggiungimento dei risultati programmati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

17.4 L'Organo Amministrativo può nominare uno o più procuratori per specifici atti o categorie di atti. Le deleghe debbono essere in ogni caso conferite per iscritto e sono revocabili.

Art. 18) NOMINA, CESSAZIONE E COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

18.1 Nel caso in cui l'Assemblea nomini quale Organo Amministrativo un Amministratore Unico, questo è nominato fra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

18.2 Non possono essere nominati Amministratore Unico coloro che sono in lite con la Società, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza del/dei soggetti gestori dei servizi affidati dalla Società, ed in generale qualsiasi altro soggetto che versi in posizione di conflitto di interessi con la Società.

18.3. L'Amministratore Unico resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, ed è rinominabile una sola volta.

18.4 Nei casi consentiti dalla legge, un terzo dei soci dell'Assemblea o i soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale, può richiedere, con proposta motivata, la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'Organo Amministrativo o di suoi singoli componenti . La proposta è trasmessa dal Revisore o dal Presidente del Collegio Sindacale all'Organo Amministrativo perché produca le proprie deduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni (di calendario). Decorso tale termine, qualora non vi abbia provveduto l'Organo Amministrativo, l'Assemblea è convocata dal Revisore o dal Presidente del Collegio Sindacale per deliberare sulla revoca dell'Organo Amministrativo o di suoi singoli componenti. La revoca deve essere deliberata con quoziente previsto dal presente statuto.

18.5 La determinazione di indennità e compensi in favore dell'Amministratore Unico è di competenza dell'Assemblea, in conformità alle norme di legge al tempo vigenti, così come per la rideterminazione o la revoca.

Art. 19) NOMINA, CESSAZIONE E COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO COLLEGIALE (CdA)

19.1 Per scelta dei Soci, in alternativa alla nomina dell'Amministratore Unico, organo amministrativo potrà essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente, che resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio, ed è rinomi-

nabile una sola volta. In questo caso, le disposizioni di cui agli articoli afferenti poteri, compiti e funzioni dell'amministratore unico si applicano al Presidente del CdA.

19.2 Il compenso del Presidente e dei membri del CdA è deciso dalla Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

19.3 Il CdA si riunisce a fronte di convocazione del Presidente del CdA, e delibera sulle materie all'ordine del giorno proposte dal Presidente del CdA. L'ordine del giorno viene inviato ai consiglieri entro tre giorni di calendario dalla seduta.


19.4 In caso di dimissioni dall'organo amministrativo di uno o più consiglieri si applica l'art 2386 c.c.

19.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione, scaduto il loro mandato, restano in carica sino alla data di insediamento dei loro successori ed entro i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.

Art 20) ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 All'Organo amministrativo compete l'adozione dei seguenti provvedimenti nei limiti di cui all'art 4 del presente statuto:

- a) definisce la struttura organizzativa della società e la relativa dotazione organica;
- b) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) o ritenuti opportuni;
- c) nomina, conferma o revoca dal servizio i dirigenti e l'eventuale direttore generale nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio pluriennale, il progetto di bilancio annuale di previsione e le relative variazioni che si rendessero necessarie e/o opportune durante l'anno;
- e) predispone ed invia ai soci la relazione semestrale;
- f) predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci il progetto di bilancio d'esercizio;
- g) predispone ed invia ai soci il "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo";
- h) propone all'assemblea, per l'approvazione, l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio o lungo termine, se non previste nel bilancio di previsione;
- i) nomina e presiede le commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche ed interne, in conformità al relativo apposito regolamento;
- j) approva i capitolati di gara e nomina e presiede le commissioni giudicatrici;
- k) approva i risultati delle gare per l'aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture;
- l) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; sottoscrive le promozioni ed i passaggi di categoria, autorizza l'assunzione per chiamata diretta nei casi ammessi dalla legge, dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;



- m) approva, nel rispetto della normativa vigente in materia, gli accordi sindacali aziendali;
- n) adotta, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei regolamenti aziendali, i provvedimenti disciplinari;
- o) propone all'assemblea eventuali modifiche del presente statuto;
- p) adotta qualsiasi altro atto necessario o utile per il regolare funzionamento della società;
- q) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società; indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società;
- r) riferisce almeno semestralmente all'assemblea dei soci e al coordinamento dei soci, sull'andamento della gestione aziendale, segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- s) decide in ordine alle cause da intraprendersi da parte della società e in ordine alla costituzione in giudizio della stessa in ipotesi di chiamata in causa.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art.21) ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE

21.1 L'Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo e/o un Revisore anche fuori dei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

21.2 Per decisione dei soci le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate:

- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale – nel qual caso si applica la normativa in tema di parità di genere), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;
- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
- nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro

21.3 L'organo di controllo ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.


TITOLO VII

IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI SOCI

Art. 22) FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO SOCI

22.1 Il comitato di coordinamento dei soci è un organo collegiale, composto da 8 membri individuati secondo la seguente modalità:

- Rappresentante legale (o suo delegato) del Comune di Cesena con funzione di Presidente a cui spettano n. 3 voti;




- Rappresentante legale (o suo delegato) del Comune di Forlì in rappresentanza anche del territorio forlivese a cui spettano n.3 voti.
- tre membri scelti tra i rappresentanti legali degli altri enti soci in base ad un criterio di distribuzione territoriale (Zona Rubicone- Zona Valle Savio - Zona Costa), a cui spetta 1 voto ciascuno;
- tre membri scelti tra i rappresentanti legali degli altri enti appartenenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivesi, a cui spetta 1 voto ciascuno.

22.2 Il coordinamento dei soci è convocato dal presidente del comitato, o, in caso di sua impossibilità o inattività, dal suo membro che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio di riferimento di uno dei soci, con avviso recapitato agli aventi diritto ai rispettivi domicili risultanti dai libri sociali almeno 10 giorni (di calendario) prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "PEC - posta elettronica certificata").

22.3 Il coordinamento dei soci è convocato almeno trimestralmente e comunque almeno 5 giorni (di calendario) prima di ogni assemblea dei soci avente ad oggetto le materie di seguito indicate:

- a) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- b) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- c) la determinazione del compenso spettante all'amministratore unico e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione;
- d) le modifiche del presente statuto;
- e) i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) o ritenuti opportuni;
- f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- h) la determinazione degli indirizzi cui dovrà uniformarsi l'Organo Amministrativo della società per il perseguimento delle sue finalità nell'ambito della programmazione economico-territoriale a livello regionale, provinciale e di bacino di utenza e nella definizione dei contratti di servizio e/o delle relative modifiche;
- i) l'autorizzazione all'organo amministrativo alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio e/o modificazione degli stessi;

22.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui



nell'adunanza prevista in prima convocazione il coordinamento non risulti legalmente costituito.

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione il coordinamento si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipino tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

22.6 Il coordinamento dei soci svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società.

22.7 11 Il coordinamento dei soci propone alla Assemblea il nominativo dell'amministratore unico o dei componenti il CDA.

22.8 Il coordinamento dei soci propone alla Assemblea il nominativo dei membri dell'organo di controllo collegiale (collegio sindacale) ed il membro effettivo dell'organo di controllo collegiale a cui attribuire la carica di presidente del medesimo organo.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

Art. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

23.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 giorni (di calendario) dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. L'invio della documentazione completa ai soci avviene entro 15 gg. a calendario precedenti alla data dell'Assemblea.

Entro trenta giorni (di calendario) dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.


23.3 Nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio dovranno essere illustrati i risultati ottenuti e i relativi indicatori in attuazione delle linee di indirizzo ed obiettivi gestionali approvati dalla assemblea su proposta del coordinamento dei soci in sede di bilancio previsionale

Art. 24) BILANCIO PLURIENNALE

24.1 L'organo amministrativo predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio pluriennale di previsione di durata triennale.

24.2 Il bilancio pluriennale dovrà essere corredato da un piano industriale e finanziario della società, e recare indicazione delle operazioni strategiche che a giudizio dell'organo amministrativo è necessario od opportuno porre in essere nel corso degli esercizi successivi.

24.3 Esso è articolato per singoli programmi e, ove sia possibile, per progetti mettendo in evidenza gli in-



vestimenti previsti e le relative modalità di finanziamento

Art. 25) BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E RELAZIONE SEMESTRALE

25.1. L'Organo Amministrativo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione relativo all'anno successivo entro il 15 dicembre di ogni anno, tenuto conto delle linee di indirizzo e degli obiettivi gestionali individuati dal coordinamento soci ai sensi della normativa vigente. Nel bilancio previsionale dovranno inoltre essere individuati e motivati gli scostamenti e le variazioni rispetto a quanto prospettato nel bilancio pluriennale.

25.2 Il bilancio preventivo ha carattere autorizzatorio nei confronti dell'organo amministrativo, il quale effettua spese ed investimenti nei limiti in esso contenuti. A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

25.3 Al bilancio di previsione devono essere allegati:

- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura
- b) la tabella numerica del personale suddivisa per attività svolte per i soci, per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
- c) il prospetto delle spese di personale previste, suddivise per tipologia contrattuale ed incarichi ex art. 2222 cc.
- d) la evidenza della suddivisione della previsione del costo del personale della Società suddiviso pro quota fra i soci in funzione delle attività e servizi svolti per i soci

25.4 Il bilancio di previsione garantisce che tutte le attività della società siano esercitate almeno in pareggio.

25.5 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione e sulla previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi gestionali dettati dal coordinamento soci. Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 26) IMPUTAZIONE DI EVENTUALI UTILI.

26.1 L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla imputazione degli eventuali utili, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) degli stessi a riserva legale fino al limite massimo imposto dalla legge.

26.2 Le riserve costituite da eventuali utili possono essere utilizzate solo a copertura perdite o per aumenti di capitale della società.

TITOLO IX

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 27) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

27.3 L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO X**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 28) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.**

28.1 Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

28.2 Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.


Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

28.3 La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge o dal presente statuto; l'esistenza del sito verrà comunicata dall'Organo Amministrativo ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. L'Organo Amministrativo è obbligato a rendere disponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 29) RINVIO

29.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del codice



civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30) ABROGAZIONE PRECEDENTE STATUTO DEL CONSORZIO E DEL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CONSORZIO

30.1 Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto del Consorzio ATR Forlì Cesena, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie del presente titolo.

Art. 31) ORGANIZZAZIONE ED ORGANI

31.1 Il Presidente e gli altri componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.R. restano in carica fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 32) REGOLAMENTI E CONVENZIONI

32.1 Sono confermati tutti i vigenti regolamenti e convenzioni del cessato Consorzio ATR, in quanto compatibili.

* * * * *

Cesena, lì 09 settembre 2015.

L'Amministratore Unico di "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

(VALENTINI PAOLO)

Rimini, lì 09 settembre 2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI AM S.R.L. CONSORTILE"

(ZANZANI MONICA)

Ravenna, lì 09 settembre 2015.

L'Amministratore Unico di "AMBRA AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L."

(LAGHI PIER DOMENICO)